

LETTERA D'ORDINE/CONTRATTO

Spett.le **INTERSYSTEM SRL**
Via N. Gianni, 7 – 00131-ROMA
P. IVA 00865531008 - C.F. 01203550353
PEC: intersystem@legalmail.it

Rif.: provvedimento prot. 314717 dell'11 settembre 2024 con cui l'Ente ha disposto l'affidamento del presente appalto di forniture di cui trattasi in favore del Contraente

Pos.	Q.tà	Descrizione	Prezzo Unitario	Importo
1	2	Laptop HP Elite X360 1040 G11+ Disco SSD esterno 2TB	1.377,28 €	2.754,56 €
2	2	Laptop HP Elite X360 1040 G11+ Disco SSD esterno 2TB	1.377,28 €	2.754,56 €
			Imponibile	5.509,12 €
			IVA 22%	1.212,01 €
			Totale	6.721,13 €

LUOGO DI CONSEGNA

CNR -ITD Via de Marini, 16 GENOVA 16149 piano 15° c.a.Sigg.ri CARUSO-CEREGINI

CODICE UNIVOCO UFFICIO (CUU): W9WV4P

CIG: B32449A32C

Riferimenti: Voce di spesa: 22014 "Postazioni di lavoro;
Impegno n. 9210000255/2020 – gae P284/2020 - € 3.360,58 "CLEVERNESS"
Impegno n. 9210000250/2023 – gae P247/2023 - € 3.360,58 "RISORSE E STRUMENTI"

IL DIRETTORE F.F.

ATTENZIONE: dal 01 luglio 2017 IL CNR rientra tra gli enti tenuti ad applicare ai fornitori il regime dello "Split payment".

La presente lettera d'ordine, perfezionata mediante scambio di corrispondenza commerciale, è sottoscritta da ciascuna Parte, anche mediante sovrascrizione, con firma digitale valida alla data di apposizione della stessa e a norma di legge, ed è successivamente scambiata tra le parti. Pertanto, l'imposta di registro sarà dovuta in caso d'uso ai sensi del D.P.R 131/1986

Per accettazione (firma digitale)

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

1. Ambito di applicazione: Le presenti condizioni generali di acquisto hanno la finalità di regolare in modo uniforme i rapporti contrattuali con i fornitori dai quali il CNR acquista beni e/o servizi in applicazione delle norme di legge e di regolamento. Le condizioni di vendita del fornitore non saranno in nessun caso applicabili ai rapporti contrattuali con il CNR, anche se fossero state richiamate in qualsiasi documento proveniente dal fornitore stesso.

2. Resa: Franco destino o come da accordi con fornitore.

3. Durata: La fornitura dovrà essere consegnata e installata entro 5 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente contratto, presso CNR ITD Via de Marini Genova 16149 – 15° piano..

4. Fatturazione: La fattura, redatta secondo la normativa vigente, dovrà riportare, pena il rifiuto della stessa, il numero d'ordine, il CIG e il CUP. Il CIG e il CUP devono essere indicati negli appositi campi della fattura elettronica.

5. Pagamento: Il pagamento della fattura verrà eseguito entro 30 gg. di calendario dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione della fornitura/servizio. Qualora la fattura arrivi in data successiva alla data di verifica di regolare esecuzione della fornitura/servizio, il termine di 30 gg. decorrerà dalla data di ricevimento della fattura. Modalità di pagamento: bonifico bancario.

6. Penali: Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto ai termini previsti per l'esecuzione dell'appalto di cui all'art.8, si applicherà una penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale, al netto dell'IVA e dell'eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale. (Solo per contratti di forniture) Nel caso in cui la prima verifica di conformità della fornitura abbia esito sfavorevole non si applicano le penali; qualora tuttavia l'Aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile per la verifica di conformità entro i 20 (venti) giorni naturali e consecutivi successivi al primo esito sfavorevole, ovvero la verifica di conformità risulti nuovamente negativa, si applicherà la penale sopra richiamata per ogni giorno solare di ritardo. Ai sensi dell'art.47, comma 6 del DL77/2021, convertito in L.108/2021, verrà applicata una penale calcolata in misura giornaliera pari all'1 ‰ (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale complessivo in caso di ritardo nella consegna della certificazione e della relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68 rispetto alla scadenza dei sei mesi dalla conclusione del Contratto (per gli operatori tenuti a tale adempimento). La violazione dell'obbligo di cui al comma 3 dell'art.47 L.108/2021, determina, altresì, l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dal PNC. Nell'ipotesi in cui l'importo delle penali applicabili superi l'importo pari al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale, al netto dell'IVA e dell'eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, l'Ente risolverà il contratto in danno all'Aggiudicatario, salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno patito.

7. Tracciabilità dei flussi finanziari: Il fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. . Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce motivo di risoluzione unilaterale del contratto. Il fornitore si impegna a consentire all'Amministrazione la verifica di cui al c. 9 art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i. e a dare immediata comunicazione all'Amministrazione ed alla Prefettura-UTG della provincia ove ha sede l'Amministrazione della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

8. [Per ordini inferiori a 40.000 euro] Clausola risolutiva espressa: L'ordine è emesso in applicazione delle disposizioni contenute all'art. 52, commi 1 e 2 del d.lgs 36/2023. Il CNR ha diritto di risolvere il contratto/ordine in caso di accertamento della carenza dei requisiti di partecipazione. Per la risoluzione del contratto trovano applicazione l'art. 122 del d.lgs. 36/2023, nonché gli articoli 1453 e ss. del Codice Civile. Il CNR darà formale comunicazione della risoluzione al fornitore, con divieto di procedere al pagamento dei corrispettivi, se non nei limiti delle prestazioni già eseguite.

9. Foro competente: Per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Roma.